

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

(Art. 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36 e art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dagli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l'utilizzo del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, come disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36 (di seguito, «legge»).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2025 (di seguito, «decreto»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'articolo 6, comma 3, della legge. Il credito d'imposta concesso è pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e idoneamente documentate, fino a un importo massimo concedibile di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408 del 2013 e n. 2831 del 2023 relativi ai contributi in regime «*de minimis*» nel settore agricolo e in quello generale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto, sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50 per cento dell'ammontare delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto.

L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. In base all'articolo 3, comma 3, del decreto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese ammissibili devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, del decreto e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta. Il credito non può essere utilizzato prima della data di conclusione del corso di formazione.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- presentare la rinuncia totale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (si tratta, ad esempio, dei seguenti motivi di scarto: "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile"). Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it .
Imprenditore agricolo	Nel riquadro va indicato il codice fiscale (non la partita IVA) dell'imprenditore agricolo che intende beneficiare del credito di imposta.
Rappresentante firmatario della comunicazione	Nel riquadro va indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante firmatario e il "Codice carica". Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
Rinuncia totale al credito di imposta	Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i quadri A ed E non vanno compilati.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

QUADRO A

Dati relativi alle spese ammissibili e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle spese ammissibili e l'ammontare del credito d'imposta di cui si intende fruire.

Nel **riga A1** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo complessivo delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del decreto, risultante dalla somma delle colonne 2 e 3. L'importo da indicare nella presente colonna non può superare euro 3.125;
- nella **colonna 2**, l'importo delle spese indicate in colonna 1 per le quali sono state già ricevute dal sistema d'interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello. Gli estremi relativi alle fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 3**, l'importo delle spese indicate in colonna 1 non documentabili tramite fattura elettronica. Deve essere indicato inoltre, l'importo dell'Iva relativa alle spese indicate in colonna 1, qualora rappresenti per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dell'importo delle spese di viaggio e soggiorno, già ricompreso nella colonna 1 del presente rigo e comunque fino a un importo massimo del 50 per cento delle spese indicate nella medesima colonna 1;
- nella **colonna 5**, la quota del credito di imposta pari all'80 per cento delle spese indicate in colonna 1, che non spetta in presenza di doppio finanziamento o per superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica;

- nella **colonna 6**, il credito di imposta complessivo, pari all'80 per cento dell'importo di colonna 1, al netto dell'importo indicato in colonna 5.

Nel **rigo A2** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto erogante la formazione. In presenza di più soggetti eroganti la formazione, occorre compilare un rigo per ciascun soggetto.

QUADRO E

Estremi Fatture

Nel Quadro E vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche, se presenti, ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle spese agevolabili. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA.